

del collocamento da quella che è la funzione della disoccupazione.

La Cassa nazionale ha una accurata amministrazione, nessuno lo ha messo mai in dubbio, ma sta di fatto che questa funzione era prima disimpegnata dagli uffici di collocamento e poi è passata alla Cassa provinciale di disoccupazione, giungendo a questo risultato che i disoccupati, che prima non c'erano, oggi ci sono, e che il servizio, che veniva disimpegnato gratuitamente dall'ufficio di collocamento, oggi grava sullo Stato. Non è ancora scaduto l'anno, e così non si conoscono le cifre esatte, ma questo servizio costerà certamente intorno alle venti mila lire per ogni ufficio provinciale di disoccupazione, mentre prima non costava nulla allo Stato.

Inoltre si aggrava la Cassa nazionale delle assicurazioni anche per il fatto che mentre chi si recava all'ufficio di disoccupazione poteva essere immediatamente collocato, oggi questo non si verifica più e, specie per alcune categorie, come quelle dei panettieri, dei camerieri e cuochi, ecc., che hanno lavoro instabile, si ha il fenomeno dei professionisti della disoccupazione.

Perciò io confido che attraverso quegli accordi dei quali si fa auspice il Ministero, si possa ottenere di soddisfare diversamente a questa funzione che del resto graverebbe assai sul bilancio della Cassa nazionale che è poi il bilancio dello Stato senza rispondere ad alcuna necessità. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Segue un'altra interrogazione degli onorevoli Forni Roberto, e Bisi, ai ministri dell'economia nazionale e delle comunicazioni, « per conoscere per quali ragioni contrariamente ad un preciso disposto dell'articolo 24 del decreto 17 novembre 1918, n. 1911, agli uffici di collocamento registrati a termini dell'articolo 1 del citato decreto è stato tolto l'uso della franchigia postale mantenuta invece per gli uffici che compiono servizio di disoccupazione alle dipendenze della Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali; e per conoscere se non si ritenga del caso riconcedere l'uso della franchigia agli uffici di collocamento stessi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le comunicazioni ha facoltà di rispondere.

**CARUSI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni.** La disposizione di cui all'articolo 24 del Regio decreto n. 191 del 17 novembre 1918, con la quale veniva concessa l'esenzione dalle tasse postali agli uffici di collocamento della mano d'opera registrati,

fu revocata dal Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1825, che toglieva indistintamente a tutti gli enti non a completo carico dello Stato il beneficio dell'esenzione, anche se concessa in virtù di decreti e di leggi speciali. Ai predetti enti il decreto suddetto accordava invece la facoltà di poter spedire la propria corrispondenza senza francatura, previo il pagamento di un canone annuo globale.

Gli uffici di collocamento della mano d'opera registrati, che erano organi dell'Ufficio Nazionale per il collocamento e disoccupazione, godettero dunque fino all'andata in vigore del decreto stesso, del beneficio del canone, che veniva, per essi, corrisposto dal succitato Ufficio Nazionale.

Ma in seguito, intervenuto il Regio decreto n. 3158 del 30 dicembre 1923, che separò le funzioni di collocamento della mano d'opera da quelle riguardanti l'applicazione e la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, l'ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione fu soppresso, e la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione passò alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, mentre gli Uffici di collocamento della mano d'opera rimasero sotto l'esclusiva vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Quindi, soltanto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali gode attualmente dell'esenzione della franchigia postale per sé e per gli organi dipendenti, essendo stata ammessa, a spese del Ministero dell'economia nazionale, al beneficio del canone attuale a termini del Regio decreto 1995 del 23 ottobre 1924; ma nei confronti degli Uffici di collocamento della mano d'opera il Ministero predetto, sotto la cui vigilanza, come si è sopra accennato, essi operano, non ha creduto di assumersi l'onere del canone annuale, e perciò i medesimi non godono più l'esenzione.

Giova far presente però che alcuni Uffici di collocamento godono anche della esenzione, ma ciò deriva dal fatto che essi funzionano anche, per conto della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, quali organi erogatori per l'assicurazione contro la disoccupazione, e che l'esenzione stessa è però limitata al solo carteggio che riflette lo speciale servizio sopra citato.

Allo stato quindi della vigente legislazione non è possibile ripristinare agli Uffici di collocamento registrati, che non sono uffici statali a completo carico dell'erario, l'esenzione dalle tasse postali.